


Civile Ord. Sez. 1 Num. 32399 Anno 2022

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 03/11/2022



### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21254/2021 R.G. proposto da:

Fallimento \_\_\_\_\_ s.rls, domiciliato ex lege in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

( & C SPA

-intimati-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 10/2021  
depositata il 13/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere COSMO CROLLA.

#### FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 13/7/2021, ha accolto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da srl e ha revocato la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Cagliari il 29/10/2020 ad istanza della & C. S.p.A, reputando fondata ed assorbente l'eccezione sollevata col primo motivo di impugnazione, di difetto di procura alle liti in capo all'avv. della creditrice istante.

2. Il Curatore del Fallimento Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi; la società debitrice e la creditrice non hanno svolto attività difensive.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.83 e 84 cpc, 24 e 111Cost.; sostiene che la corte territoriale ha errato nel non ritenere valida per la proposizione del ricorso ex art. 6 l. fall. la procura conferita da i & C. S.p.A all'avvocata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso il tenore complessivo del mandato *ad litem* ivi rilasciato, che si estendeva « ad ogni grado e fase del giudizio contro la » e quindi, a suo avviso, ad ogni tipo di giudizio, compreso quello per la declaratoria di fallimento, conseguenziale alla mancata riscossione della somma ingiunta.

1.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art 182 cpc, in relazione all'art 360 1 comma nr 4 cpc; assume che il giudice del reclamo, un volta ritenuta invalida la procura, avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la sanatoria del vizio, secondo quanto previsto dall'art 182 cpc, applicabile anche al procedimento per la dichiarazione di fallimento,.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 E' pur vero che in recenti ed autorevoli arresti di questa Corte intervenuti in materia di rappresentanza processuale ( cfr. Cass. S.U. 19510/2010 e nr 4909/2016) è stato affermato il principio secondo il quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., nel caso di procura rilasciata in modo omnicomprensivo, va attribuito al difensore il potere di esperire tutte le iniziative necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.

2.1 Tuttavia anche in queste decisioni sono ben delineati i limiti di tali poteri, rimanendo esclusa la facoltà del difensore di introdurre controversie che eccedono l'ambito della lite originaria.

2.2 Nel caso di specie la procura alle liti allegata al ricorso per la dichiarazione di fallimento è la stessa, datata 3 giugno 2015, rilasciata da & C. all'avv. per il ricorso per decreto ingiuntivo, il cui testo, per quanto di interesse in questa sede, è il seguente « ....nomino l'avv....., affinché possa difendermi in ogni fase e grado del giudizio...; conferisco al medesimo tutti i poteri di cui all'art 84 cpc , e comunque ogni altra facoltà di legge ivi compresa quella di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, i proporre domande riconvenzionali di garanzia, chiedere ogni tipo di provvedimenti cautelari e di ogni altro genere , di nominare procuratori anche quali sostituti processuali , di chiamare terzi in causa ,conciliare, incassare somme rilasciare quietanze, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ivi comprese quelle di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto ..».

2.3 Come correttamente rilevato dalla corte del merito, la procura attribuiva pertanto alla legale il potere di rappresentanza processuale della creditrice solo per l'emissione del provvedimento

monitorio e per l'eventuale giudizio di opposizione, con ogni più ampia facoltà nell'ambito di tale giudizio, ma non conteneva alcun riferimento alla successiva fase esecutiva, né, tantomeno, una specifica autorizzazione a proporre istanza di fallimento: il mandato *ad litem* non poteva in conseguenza ritenersi esteso al ricorso ex art. 6 l.fall., non diretto all'ottenimento di un titolo giudiziale di condanna al pagamento del credito, per il quale era stata rilasciata la procura, ma preordinato alla diversa finalità dell'accertamento dei presupposti dello stato di insolvenza del debitore onde assoggettarlo alla procedura concorsuale.

3. E' infondato anche il secondo motivo del ricorso.

3.1 L'art 182 cpc dispone che « Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 2. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

3.2 Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado

del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti *ex tunc*, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l' art. 182 c.p.c. con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., *ex plurimis*, Corte EDU 19/12/1997, Brualla Gomez de la Torte c. Spagna; 29/07/1998, Guerin c. Francia; 28/10/1998, Perez de Rada Cavanilles c. Spagna; 28/06/2005, Zednik c. Repubblica Ceca).

3.2 Tuttavia questa stessa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso». ( cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021)

3.3 Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile ( cfr. Cass. 22564/2020).

3.4 Nel caso di specie è pacifico che il difetto di *ius postulandi* dell'avvocata fosse stata eccepito dalla reclamante col primo motivo di impugnazione, sicché, a fronte dell'eccezione sollevata, la

creditrice istante avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per provvedere alla sanatoria del vizio..

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

5. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituita la fallita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera del Consiglio del 12 luglio 2022